

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Violazioni della privacy su internet più difficili e interessati più informati**

### **Premessa**

**A partire dal 01.06.2012** il D.Lgs. n. 69/2012 ha introdotto alcune **nuove disposizioni in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati su internet**. Nel dettaglio, al fine di garantire un **maggiore livello di sicurezza e l'informazione degli interessati al "furto" di dati**, vengono previsti alcuni nuovi **obblighi in capo ai gestori dei servizi**, tra cui in particolare la **comunicazione al diretto interessato del furto di dati**.

Viene, inoltre, modificata la disciplina in riferimento ai **trattamenti inconsapevoli di dati**, come nel caso dei **cookies**, ovvero le **tracce lasciate dal computer a seguito dell'accesso ad un sito**: l'archiviazione di tali informazioni è consentita solo dietro **esplicito consenso dell'utente**.

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte con il **D.Lgs. n. 69/2012**.

### **Notificazione della violazione al soggetto interessato**

Con le nuove disposizioni, **i dati su ogni telefonata e sessione in rete devono essere tenuti al sicuro da un uso indesiderato, accidentale o fraudolento**. Gli operatori devono rispondere della responsabilità che deriva loro dalla **elaborazione e memorizzazione di queste informazioni**.

Un obbligo particolarmente importante è quello della **notificazione delle violazioni**. In buona sostanza gli utenti diventano titolari del **diritto a essere informati dal gestore del servizio di comunicazioni se qualcuno ha violato la loro privacy in rete**. Il decreto legislativo 69/2012 aggiunge, infatti, l'articolo 32-bis al codice della privacy, relativo agli **adempimenti conseguenti a una violazione di dati personali**.

Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 32 bis in caso di **violazione di dati personali**, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico deve **comunicarlo senza indebiti ritardi detta violazione al Garante**. Quando la violazione di dati personali rischi di **arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona**, il fornitore deve comunicarlo agli stessi senza ritardo.

#### OSSERVA

Se il fornitore **non vi abbia già provveduto**, il Garante può, **considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione**.

La comunicazione **non è dovuta nel caso in cui:**

- il **fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili** a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;
- nel caso in cui **tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione**.

La comunicazione all'utente del servizio contiene:

- una descrizione della **natura della violazione** di dati personali;
- i **punti di contatto** presso cui si possono ottenere **maggiori informazioni**;
- le **misure raccomandate** per attenuare i **possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali**;
- le **conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore** per porvi rimedio.

#### OSSERVA

I fornitori del servizio devono tenere un aggiornato **inventario delle violazioni di dati personali**, incluse le **circostanze in cui si sono verificate**, le loro **conseguenze** e i **provvedimenti adottati** per porvi rimedio, in modo da **consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni**.

### Apparato sanzionatorio a tutela degli obblighi dei fornitori del servizio

Il legislatore ha **modificato l'apparato sanzionatorio a tutela dei nuovi obblighi previsti dal D.Lgs. n. 69/2012**. Il nuovo apparato sanzionatorio prevede quanto segue:

#### NUOVO APPARATO SANZIONATORIO

<b>Violazione dell'obbligo di</b>	<b>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25</b>
-----------------------------------	---

<b>notifica al garante delle violazioni</b>	<b>mila euro a 150 mila euro.</b>
<b>Violazione dell'obbligo di comunicare la violazione della privacy all'interessato</b>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da 150 euro a mille euro</b> per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione.</p> <p>Si prevede per la sanzione il <b>limite del 5% del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico</b> nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa.</p>
<b>Omessa tenuta dell'inventario delle violazioni</b>	Sanzione amministrativa del <b>pagamento di una somma da 20 mila euro a 120 mila euro.</b>

### **Posta indesiderata**

Secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. il soggetto tutelato dalle comunicazioni indesiderate e dallo spam acquisisce un nuovo nome: **«contraente o utente»** (termine che sostituisce i precedenti «interessato» e «abbonato»).

#### **OSSERVA**

Con questa modifica si dovrebbe **superare l'impasse creato dal fatto che il codice della privacy definisce come «interessato» la sola persona fisica.**

Questo comportava che l'articolo 130 del codice della privacy, che usava la parola «interessato», fosse interpretabile nel senso che solo le persone fisiche potessero ricevere tutela contro le comunicazioni indesiderate. Il **decreto 69/2012 elimina la parola «interessato» e la sostituisce con termini omnicomprendivi. Di conseguenza, la tutela è estesa anche alle persone giuridiche.**

#### **OSSERVA**

Per effetto di tali modifiche, l'articolo 130 del Codice della Privacy ora stabilisce che *"l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente"*.

### **Raccolta "invisibile" di dati**

Per effetto di una modifica all'articolo 122 del codice della privacy viene **modificata la disciplina riguardante i cookies**, mediante i quali il nostro computer viene riconosciuto dal sito cui si accede, che, al precedente accesso, ha lasciato una traccia (il cookie, appunto) sul nostro elaboratore.

Nel dettaglio, **la nuova tutela** - disposta per evitare cookie «cattivi» e invasivi, con cui veniamo spiati inconsapevolmente – prevede **l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato anche con modalità semplificate.**

#### **OSSERVA**

È sempre possibile, però, l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se **finalizzati unicamente a effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica**, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società **dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio.**

Per il consenso possono essere utilizzate **specifiche configurazioni di programmi informatici** o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.

Salvo che per i cookies «buoni» è **vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**